

Introduzione

Documentazione

INDICE

- | | |
|---|---------|
| 1. La gestione dell'ordine pubblico nel Regno di Sardegna
ASTO, Sezione corte, Ministero dell'Interno, Gabinetto, mazzo 3 | pag. 2 |
| 2. La protezione della maternità e dell'infanzia
ASTO, Sezione corte, Istituti assistenza e beneficenza,
Istituto Provinciale per la maternità e l'infanzia, mazzo 487 | pag. 9 |
| 3. La legge sull'amministrazione delle Opere Pie del 3 agosto 1862 | pag. 11 |

1. La gestione dell'ordine pubblico nel Regno di Sardegna

Archivio di stato di Torino (ASTO), Sezione corte, Ministero dell'Interno, Gabinetto, mazzo 3

Il documento che segue presenta molti motivi di interesse per l'avviamento alla lettura dei documenti d'archivio; esaminiamone i due elementi principali:

- 1. si tratta di una lettera inviata da un cittadino di Torino al Ministro dell'Interno Urbano Rattazzi con la finalità di impetrare un impiego pubblico;*
- 2. la data, posta in calce, è il 7 marzo 1849.*

E' importante rilevare che la lettera è stata conservata e collocata nella Sezione dell'archivio del Ministero dell'Interno: si è attribuito ad essa, quindi, un certo rilievo.

Al di là della finalità della lettera, legata a circostanze particolari e private, al suo interno sono riportate importanti informazioni sulle condizioni dell'ordine pubblico nel Regno di Sardegna a metà Ottocento: "Le continue grassazioni, ed assassini che si commettono giornalmente nelle strade Regie e provinciali dello Stato e i svaligiami di botteghe e di abitati che si fanno continuamente nella capitale nostra, città e paesi di provincia" ecc.

Altrettanto interessante è l'analisi, fatta dallo scrivente, sui motivi del persistere di quella grave situazione: "... i Sindaci mai nulla fecero, e mai nulla faranno per la sicurezza pubblica... gli uni non agiscono in fatto di Polizia Criminale per timore d'agguati notturni sulla propria persona, o di vendetta a pregiudizio delle loro proprietà... altri non agiscono per puro spirito d'indifferenza, d'egoismo... altri non agiscono perché d'opinione contraria al sistema del Governo d'oggi... altri non agiscono per essere collegati in parentado, od anche essere famigliari coi colpevoli stessi...

... anche i Questori... non adempiono il loro dovere, o mancano di capacità e conoscenze politiche, o d'attività, stante che grassazioni e furti invece di diminuire aumentano tutti i giorni in questi stati".

Ne emerge un quadro fosco dell'amministrazione pubblica, talora addirittura connivente con chi viola la legge.

Il testo contiene anche informazioni di interesse storico (per esempio il riferimento ai moti del 1821) o di costume ("conoscere l'illecito traffico che si fa sui mercati, e fiere da certa classe di negozianti ambulanti, dai giocatori di professione, da individui facenti professione tenere serraggiamenti di belve e simili.."): spetta al lettore rilevarli in relazione ai motivi che lo hanno indotto a cercare questo particolare documento.

(Per facilitare la lettura del documento ne diamo una trascrizione adattata all'uso attuale della grafia delle parole e della punteggiatura. Occorre pertanto sempre confrontarla col testo originale.)

+

collegati in parocchie, ed ogni episcopo promoveva in inferiori
 tempi, ed altri non episcopi per parte ignorante, ed episcopi
 anche in altri, ed ogni particolarmente in Sigismondo Com-
 unale, sopra qualunque capo il merito e cura, il fatto
 sta, che i sinodi furono, e non inutili alla Polonia, e
 tanto più in questi tempi che la maggior parte di loro
 appartengono a molti sinodi nel loro nome, e più ancora
 lo stesso episcopo episcopi più volte tenute per conto, e
 senza intermissione, che i sinodi di Polonia intanto sono
 incappati alle regole, e in ogni di uno di questi di
 transazioni, ed in ogni episcopo si trova la qualità
 allora si seppe, che episcopi scilicet tenute conosciute, per
 unione, e per alcuni i sinodi episcopi.

E come pare che il Sigismondo conveniva con episcopi questi
 ultimamente nominati per paesi di Polonia, e episcopi non
 solo a differenza in numero, e episcopi per via le attitudini
 sopra di questi, e episcopi questi questi non assommano
 al loro nome, e ancora di episcopi, e conveniva —
 potrebbe, e d'attento, stando episcopi che questi azioni e
 fatti erano di diminuire aumentano tutti i giorni
 in questi stati.


La sinagoga pubblica di tutta Polonia sopra si
 adunava dalla Polonia a stabilire dei sinodi
 conveniva di Polonia, sinora episcopi addetti alla
 Polonia della strada di qualunque l'origine, delle
 città, e degli paesi, e comuni di Polonia, cioè
 erano tanti conveniva di Polonia, e di altri.

Comunque, istantaneamente in relazione coi quindici di
 mandamento per fare correre i sospetti, e per meglio
 congiungere ogni Comunque per fare conoscere più
 da vicino la società combinatoria, ed evitare di insistere
 nel popolo dato all'izio, o ragabardaggio, e conosci.
 L'effetto stesso che si fa sui mercati, fisco da certe
 classe di negozianti ambulanti, dai girotondi di
 profumieri, da venditori facenti professione terrena
 di quegli ambulanti di Politi e simili, infine per sorvegliare
 la vendita delle otto lingue le strade di tutte categorie
 e simili, ogni Comunque, in maniera ogni anno e in
 ordine, come si voleva coniare di documenti, libri,
 cartelli in quante città, Parigi, e Comunque ogni meglio
 ordinando nel caso stesso, anzi in della provincia a
 cui furono destinati

Concomitante alle più supplicazioni espresse
 alla S. M. del 1821, ed in particolare, e specialmente, in
 quella del 1821, febbraio ultimo, tenente in ordine
 un impiego in compenso dell'effetto più fatto politico
 del 1821

La qui sopra, verso la Comunque di Politi
 Stabile, e di paesi di Rovine, sarebbe precisamente
 uno di quei impieghi che il governo si sarebbe
 di disimpiegare, e che in affare.

Per il che fu ricorso alla S. M. del 1821, per tale
 parte di impiego ottenuto, o quello qui supposto



Trascrizione

Ill.mo Signor Ministro pelli Affari dell'Interno,

Le continue grassazioni, ed assassini che si commettono giornalmente nelle strade Regie e provinciali dello Stato e i svaligiamenti di botteghe e di abitati che si fanno continuamente nella capitale nostra, città e paesi di provincia, comprovano a sufficienza il valore della proposta fatta a V.S. Ill.ma dal qui sottoscritto in data 21 febbraio ultimo, cioè l'esposta necessità di provvedere colla creazione di maggior numero di Commissari speciali alla Polizia stradale, della Città, Borghi, paesi e comuni di Provincia, dovendosi convincere la V.S. Ill.ma che i Sindaci mai nulla fecero, e mai nulla faranno per la sicurezza pubblica e meno ancora per la polizia stradale, o de' Comuni di cui essi sono amministratori; gli uni d'essi Sindaci non agiscono in fatto di Polizia Criminale per timore d'agguati notturni sulla propria persona, o di vendetta a pregiudizio delle loro proprietà; del che fummo alle verità qualche volta testimoni; altri non agiscono per puro spirito d'indifferenza, d'egoismo, gustando anco nel disordine, e ne' danni altrui; altri non agiscono perché d'opinione contraria al sistema del Governo d'oggi o vinti dalle secrete mene gesuitiche, altri non agiscono per essere collegati in parentado, od anche essere famigliari coi colpevoli stessi, ed altri non agiscono per pura ignoranza ed essere male condotti, ed anche parzialmente dai Segretari Comunali, qualunque siasi il motivo o causa, il fatto sta che i Sindaci furono, e sono inutili alla Polizia stradale, tanto più in questi tempi che la maggior parte de' Sindaci appartengono a secrete società del Codinume [= i gruppi politici e sociali più reazionari e conservatori], e può ancora lo scrivente riferire essersi più volte trovato presente e doversi convincere che i Sindaci de' Comuni mettono incaglio alle vigilanze, ricerche, ed esami dei giudici dei mandamenti, ad impedire che si venga da questi ultimi a scoprire ciò che avrebbero dovuto conoscere, fare conoscere, o palesare i Sindaci stessi.

Come pure la V.S. Ill.ma convincersi deve che i Questori ultimamente nominati nei paesi di provincia, o che non sono a sufficienza in numero, o che frenano le attribuzioni stesse affidatole, non adempiono il loro dovere, o mancano di capacità e conoscenze politiche, o d'attività; stante che grassazioni e furti invece di diminuire aumentano tutti i giorni in questi stati.

La sicurezza pubblica, di tutta urgenza esige si addivenga dalla V.S. Ill.ma a stabilire dei speciali commissari, di Prima e seconda classe di qualunque categoria, delle città, Borghi, paesi e comuni di Provincia, cioè crearsi tanti Commissari di Polizia Stradale di 1° e 2° ordine quante sono le province ossia le Intendenze e sotto Intendenza dello stato, assistiti questi da un aiutante, e da un segretario, ponendo a disposizione d'essi Commissari la guardia civica, i Carabinieri reali e qualunque altro corpo appartenente alla pubblica forza che si trovasse sul luogo della grassazione o furto, potendo pure essi Commissari ordinare in caso di bisogno che questi siano de' Comuni o de' privati,

La sorveglianza d'essi Commissari stradali deve essere loro obbligatoria più di notte che di giorno, e tenendo per stretta base che i Commissari e loro segretari a nominarsi siano sempre persone estere e non proprietarie, né collegate in parentado nelle province in cui verranno nominati.

Tosto venuta a cognizione d'essi Commissari, e siasi commessa qualche grassazione o furto nelle province di cui sono stati essi nominati, dovranno immediatamente portarsi sul luogo del commesso delitto per prendere le necessarie informative e provvedere all'arresto dei riconosciuti colpevoli, e fare il relativo rapporto al Ministro della Polizia e alla competente autorità, su chi cadono i sospetti delle avvenute grassazioni; questi ultimi individui, caduti in sospetto saranno tostamente e silenziosamente sorvegliati i loro passi, e loro modo di vivere, da agenti della polizia, ponendogli essi Commissari, tostamente in relazione coi giudici de' mandamenti per fare sorvegliare i sospetti, e per viemeglio coadiuvare a che i Commissari possano conoscere più da vicino le secrete combinazioni, ed i mezzi di sussistenza del popolo dato al vizio, o vagabondaggio, e conoscere l'illecito traffico che si fa sui mercati, e fiere da certa classe di negozianti ambulanti, dai giocatori di professione, da individui facenti professione tenere serragliamenti di belve e simili, infine far sorvegliare la condotta degli osti lungo le strade di tutte categorie e simili; essi Commissari dovranno ogni anno od anche semestralmente cangiare di domicilio, traslocandosi in quelle città, Borghi o Comuni che meglio crederanno del caso senza uscire dalle province a cui furono destinati.

Coerentemente alle più supplicazioni rassegnate a V.S. Ill.ma dal qui sottoscritto, e specialmente con quelle del 21 febbraio ultimo, tendente ad ottenere un impiego in compenso del sofferto per fatti politici del 1821.

La qui sopra carica di Commissario di Polizia stradale, e de' paesi di Provincia, sarebbe precisamente uno di quegli impieghi che il ricorrente si sentirebbe di disimpegnare, e che vi aspirerebbe.

Per il che fa ricorso alla V.S. Ill.ma per tale posto od impiego ottenere, o quello già supplicato per viveri, foraggi ed alloggiamento dell'armata attiva di Linea, o dell'armata nazionale mobile, o per quell'altro impiego che alla V.S. Ill.ma meglio piacerà accordarle.


All'Ill.mo Sig. Avvocato Rattazzi
Ministro pelli Affari dell'Interno
Torino, il 7 marzo 1849

L'umilissimo ed ubb. Servitore
Pollone Francesco Giuseppe
n.1 contrada della Zecca

2.

La protezione della maternità e dell'infanzia

+



3.

LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

3 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

ART. 2.

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

Art. 3.

Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee obbligazioni di privati, né le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrata da privati o per titolo di famiglia, e destinate a prò di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

Art. 4.

L'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari, istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5.

Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni, sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

Art. 7.

Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle Opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

DEL REGIME ECONOMICO E DELLA CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE

Art. 8.

Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscano il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed

immobili ad esse spettanti. Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Art. 9.

Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia.

Il prefetto ne riterrà una copia e spedirà l'altra al Ministero dell'Interno.

Art. 10.

Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presunto ed il conto consuntivo del proprio Istituto.

Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

Art. 11.

Le Opere pie che possiedono rendite fisse avranno un Tesoriere.

Uno stesso Tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

I Tesorieri dovranno prestare idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 12.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Art. 13.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 14.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione provinciale.

Art. 15.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

1° I regolamenti

2° I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci;

3° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o dono, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori;

4° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

5° I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendole però distinto il rispettivo patrimonio.

Art. 16.

L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 17.

La Deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni, può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 18.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Prefetto contro le decisioni predette.

DELL'INGERENZA GOVERNATIVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE.

Art. 19.

Sono approvati dal Ministero dell'Interno i bilanci e conti degli Istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

Art. 20.

Il Ministero dell'Interno invigila al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali Delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Invigila pure gli Istituti indicati all'articolo 5 per l'adempimento degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 21.

Quando l'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, o non compia alle obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Col Decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostruzione della medesima a termini dell'art. 4.

Art. 22.

I Prefetti e Sottoprefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

Art. 23.

Quando venisse a mancare il fine di un'Opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme determinate dal seguente articolo.

Art. 24.

La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della Provincia.

Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio.

Il Prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati.

La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni.

Art. 25.

La costituzione di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale amministrazione sarà fatta per Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorché tale costituzione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

DALLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ

Art. 26.

In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità

Art. 27.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 40000 abitanti, e di otto membri, oltre al Presidente, negli altri.

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28.

Il residente è nominato dal Consiglio comunale e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quattro ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 29.

Le congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a prò dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico Stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi interiori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

Art. 31.

Nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della legge 20 novembre 1859 per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto Dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.

Art. 32.

Nelle Provincie già Pontificie, là dove le Opere pie furono per Decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola Amministrazione, questa sarà surrogata da Amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28.

Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sovra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o la loro istanza, proporre ed ottenere mediante Decreto Reale che le Opere pie già riunite rimangano o per analogia di scopo o per ragioni economiche in tutto od in parte sotto una sola Amministrazione.

Art. 33.

Nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4; e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 28.

Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla Prefettura.

Art. 34.

Nelle Provincie meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28.

Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'articolo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con Decreto Reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti:

1° Pagamento degli Impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla Deputazione provinciale;

2° Pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli Ospizi, le quali passano alle Deputazioni provinciali;

3° Sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati.

Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del Morotroffio di Aversa e dell'Istituto di San Nicola alla strada passerà al 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più Provincie.

Le Amministrazioni o Governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della Provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Art. 35.

Nelle Provincie Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle Opere pie laicali.

Art. 36.

Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse Provincie sotto i cessati Governi.

Art. 37.

Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

Art. 38.

La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie Provincie dello Stato sulle Opere pie. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. In Torino addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigilli. V. Il guardasigilli R. Conforti

U. Rattazzi.